

## PROVINCIA DI BIELLA

Area Tutela e Valorizzazione Ambientale - DT

C.U. IPA

CR344K

Rifiuti, V.I.A., energia qualità dell'aria, acque reflue e risorse idriche

Proposta n. DT - 735 - 2020

Impegno n.

Dirigente / Resp. P.O.: STEVANIN GRAZIANO

Estensore: FORNARO MARCO

DETERMINAZIONE N. **256**

IN DATA **24-02-2020**

Oggetto: Progetto sottoposto a V.I.A., D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii., del "Lanificio Ermenegildo Zegna & Figli" S.p.A., Trivero (BI), denominato: "Centralina idroelettrica in Valsessera, sul Torrente Dolca. Nuova concessione di derivazione", nei Comuni di: Bioglio, Callabiana, Camandona, Pettinengo, Piatto e Valle San Nicolao ed in S.I.C. IT1130002 "Val Sessera" - Proroga termine per inizio lavori indicato nella Determinazione Dirigenziale n. 713 del 30.06.2016 e ss.mm.ii..

Azienda: "**Lanificio Ermenegildo Zegna & Figli**" S.p.A.  
Sede Legale ed Amministrativa: via Roma n. 99/100 – 13835 TRIVERO (BI)  
Indirizzo posta elettronica certificata: lez@cert.zegna.it  
Codice Fiscale e Partita I.V.A.: **00492610027**

Il sottoscritto dott. Graziano Stevanin in qualità di Dirigente dell'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale, oggi, addì .....

### PREMESSO CHE

- Con Determinazione Dirigenziale n. 713 del 30.06.2016 fu rilasciata dalla Provincia di Biella al "Lanificio Ermenegildo Zegna & Figli" S.p.A. (C.F. e P. I.V.A.: 00492610027), corrente in 13835 Trivero (BI), via Roma n. 99/100, Autorizzazione Unica ai sensi del D. Lgs. 387/03 e ss.mm.ii., unitamente alla concessione di derivazione di acque pubbliche per scopi idroelettrici (ai sensi del D.P.G.R. 10/R/2007 e ss.mm.ii.) ed ai previi giudizi positivi (con prescrizioni) di compatibilità ambientale e di Valutazione d'Incidenza, per il progetto denominato: "*Centralina idroelettrica in Valsessera, sul Torrente Dolca. Nuova concessione di derivazione*", da realizzarsi nei Comuni di: Bioglio, Callabiana, Camandona, Pettinengo, Piatto e Valle San Nicolao ed all'interno del S.I.C. IT1130002 "Val Sessera";
- Con successiva Determinazione Dirigenziale n. 880 dell'11.08.2016 la Provincia di Biella, dietro segnalazione apposita del "Lanificio Ermenegildo Zegna & Figli" S.p.A. (cfr. nota del 12.07.2016 - prot. ricez. Provincia n. 15918 del 12.07.2016), procedette alla rettifica ed alla maggiore precisazione di alcune specifiche parti della Determinazione Dirigenziale n. 713 del 30.06.2016 succitata;
- Nella succitata Determinazione Dirigenziale n. 713 del 30.06.2016 – così come successivamente rettificata e precisata dalla Determinazione Dirigenziale n. 880

dell'11.08.2016 – erano indicati al punto n. 3 del dispositivo, così come stabilito dalla legge, i termini di inizio e fine lavori, nel modo seguente: “A) INIZIO LAVORI: entro mesi 12 (dodici) dalla data del provvedimento che consente, in via definitiva, la realizzazione del progetto. B) FINE LAVORI: entro anni cinque dalla data di pubblicazione del provvedimento conclusivo della fase di Valutazione (cfr. indicazioni fornite dalla D.G.R. Piemonte 16 marzo 2009, n. 63-11032 per l’armonizzazione delle disposizioni di cui all’art. 12 comma 9 L.R. 40/98 e ss.mm.ii. ed all’art. 26 comma 6 D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.)”.

- Sempre nel testé citato punto n. 3 del Dispositivo era precisato che eventuali proroghe ai termini da ultimo definiti avrebbero dovuto essere espressamente richieste alla Provincia previamente alle loro scadenze;
- Con ricorso al T.S.A.P. notificato alla Provincia in data 11.10.2016 (prot. ricez. Provincia n. 22515 dell’11.10.2016), “Legambiente”, “Legambiente Circolo Biellese “Tavo Bürat” e “Thymallus Aurora Fly Fishing Club”, impugnarono le succitate Determinazioni Dirigenziali nn. 713/2016 e 880/2016, unitamente ad altri atti del procedimento *de quo*, per il loro annullamento ed il giudizio è attualmente in corso;
- Con Sentenza n. 106/2019, pubblicata il 25.03.2019, il T.S.A.P. confermò la legittimità dei provvedimenti della Provincia impugnati, respingendo il ricorso della “Legambiente” “Legambiente Circolo Biellese “Tavo Bürat” e “Thymallus Aurora Fly Fishing Club”;
- Il “Lanificio Ermenegildo Zegna & Figli” S.p.A., presentata l’istanza apposita, conseguì l’autorizzazione Idraulica n. 900 di cui R.D. 523/1904, rilasciata con la Determinazione Dirigenziale Regione Piemonte Settore OO.PP. Tecnico BI-VC n. 355 del 05.02.2019;
- Parimenti il “Lanificio Ermenegildo Zegna & Figli” S.p.A. conseguì la Concessione Demaniale per n. 11 attraversamenti spazi del Demanio attraverso condotta forzata dell’impianto idroelettrico DOLCA, sul Torrente Dolca e rii diversi, rilasciata con Determinazione Dirigenziale Regione Piemonte Settore OO.PP. Tecnico BI-VC n. 539 del 25.02.2019. Il conseguimento di tale ultimo titolo, fece decorrere il termine di 12 mesi per l’inizio dei lavori, a suo tempo fissato nella citata D.D. n. 713/2016.

## DATO ATTO CHE

In data 09.08.2019 fu pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il D.M. Ministero Sviluppo Economico + Ministero Ambiente e Tutela Territorio e Mare 04.07.2019 “Incentivazione dell’energia elettrica prodotta da impianti *omissis*... idroelettrici *omissis*...”, il cui art. 3 comma 5 lett. c) punto n. 2 condiziona l’accesso degli impianti autorizzati al registro dei soggetti aventi diritto agli incentivi, al conseguimento di una dichiarazione di conformità ai criteri stabiliti nella norma medesima, da rilasciare a cura del S.N.P.A. di cui l’A.R.P.A. Piemonte è parte.

## E CHE, CONSEGUENTEMENTE,

In data 24.09.2019 il “Lanificio Ermenegildo Zegna & Figli” S.p.A. instò presso l’A.R.P.A. Dip.to Piemonte NE sede di Biella per il rilascio della dichiarazione di cui al D.M. 04.07.2019 citata al capoverso precedente ricevendo, in data 20.12.2019, un esito di

segno sfavorevole: non conformità dell'impianto idroelettrico autorizzato di cui trattasi alle specifiche previste dal citato D.M. per l'iscrizione al registro dei beneficiari degli incentivi.

## PRESO ATTO CHE

In considerazione dell'esito sfavorevole della comunicazione A.R.P.A. del 20.12.2019 e dell'approssimarsi della scadenza del termine per dare inizio ai lavori (scadenza comunque ricadente in un periodo climaticamente indisponibile per svolgere lavori da compiere nelle località deputate alla realizzazione delle opere), il "Lanificio Ermenegildo Zegna & Figli" S.p.A., con propria nota datata 30.01.2020 (cfr. protocollo ricez. Prov. 2248 del 31.01.2020 ) ha richiesto alla Provincia che il termine per l'inizio dei lavori – attestatosi, come detto più sopra, alla scadenza del 25.02.2020, in virtù del conseguimento, in data 25.02.2019, dell'ultimo dei titoli autorizzativi necessari per realizzare le opere in progetto - fosse prorogato di 12 mesi.

La motivazione posta alla base della richiesta di proroga di cui trattasi è, nella lettera relativa, sintetizzabile nell'intenzione del "Lanificio Ermenegildo Zegna & Figli" S.p.A. – in esito al responso di non conformità dell'impianto ai requisiti necessari per l'incentivazione stabiliti nel D.M. 04.07.2019, fornito in data 20.12.2019 da parte dell'A.R.P.A. Piemonte NE Sede di Biella – di considerare l'opzione di modifiche all'impianto già autorizzato, tali da renderlo compatibile coi criteri stabiliti dalla norma succitata per poter accedere agli incentivi. Dette valutazioni sono tuttavia operabili solo condizionatamente all'effettuazione di sopralluoghi nelle aree di progetto, attualmente inaccessibili prima della scadenza del termine di cui si richiede la proroga.

## DATO ATTO CHE

L'istanza di cui trattasi è stata esaminata in apposita riunione dell'Organo Tecnico Provinciale svoltasi in data 19.02.2020, nella quale il predetto, a seguito delle stesse premesse riassunte anche in precedenza nel presente provvedimento, ha raggiunto le seguenti conclusioni (il Verbale di riunione relativo è depositato agli atti dell'Ufficio V.I.A. Provinciale):

*"Omissis... dato atto delle seguenti circostanze:*

- *la presentazione del ricorso amministrativo avverso i provvedimenti autorizzativi della Provincia di Biella, indussero nel soggetto autorizzato plausibile incertezza sugli esiti del ricorso stesso e quindi sul rischio di intraprendere la realizzazione delle opere relative nella contingenza di provvedimenti autorizzativi relativi sub-iudice;*
- *l'ultimo dei provvedimenti autorizzativi mancanti, necessari per la realizzazione delle opere in progetto fu conseguito solo in data 25.02.2019;*
- *il responso negativo da parte dell'A.R.P.A. sulla conformità dell'impianto alle specifiche definite dal D.M. 04.07.2019 ai fini dell'iscrizione al registro per l'incentivazione degli impianti idroelettrici "tradizionali", ha determinato la comprensibile volontà del "Lanificio Ermenegildo Zegna & Figli" S.p.A. di considerare la via di possibili modifiche impiantistiche volte a ricercare la conformità dell'impianto ai criteri suddetti: opzione tuttavia inibita dall'impossibilità contingente di effettuare sopralluoghi nelle località del progetto, innevate nel periodo autunno-primavera.*

*In considerazione di tali elementi d'istruttoria l'Organo Tecnico ritiene ammissibile la concessione al "Lanificio Ermenegildo Zegna & Figli" S.p.A. – come da questo richiesto*

*nella nota qui esaminata - della proroga del termine per l'inizio dei lavori (attualmente in scadenza il 25.02.2020) di mesi dodici (fino al 25.02.2021). Omissis...*

## RITENUTO PERTANTO OPPORTUNO

Fare proprio il parere dell'Organo Tecnico Provinciale contenuto nel Verbale di riunione del 19.02.2020, qui sopra riportato in estratto e di conseguenza provvedere alla concessione della proroga di 12 mesi del termine d'inizio lavori, stabilito nella Determinazione Dirigenziale n. 713 del 30.06.2016 al punto n. 3 del dispositivo – come poi definitosi nel dettaglio con il conseguimento, in data 25.02.2019, dell'ultimo provvedimento autorizzativo/concessorio necessario per la realizzazione delle opere in progetto - così come richiesto e motivato dal "Lanificio Ermenegildo Zegna & Figli" S.p.A. nella nota datata 31.01.2020, pervenuta via P.E.C. alla Provincia nella data stessa (cfr. prot. ricez. Prov. n. 2248 del 31.01.2020).

## RICHIAMATI SEGUENTI ATTI:

D. Lgs 03.04.2006 n. 152 e ss.mm.ii. "*Norme in materia ambientale*" art. 25 co. 5;

L.R. 14.12.1998 n. 40 e ss.mm.ii. "*Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione*" art. 12 comma 9;

Determinazione Dirigenziale della Provincia di Biella n. 713 del 30.06.2016 e ss.mm.ii.;

Determinazione Dirigenziale Regione Piemonte Settore OO.PP. Tecnico BI-VC n. 539 del 25.02.2019, ultimo titolo autorizzativo/concessorio per la realizzazione delle opere in progetto descritte, conseguito dal "Lanificio Ermenegildo Zegna & Figli" S.p.A.;

nota datata 31.01.2020, pervenuta via P.E.C. alla Provincia in data 31.01.2020 (cfr. prot. ricez. n. 2248 del 31.01.2020) da parte del "Lanificio Ermenegildo Zegna & Figli" S.p.A.;

Rilevato che l'adozione del presente provvedimento rientra tra le competenze dirigenziali ai sensi dell'art. 107 comma 3 lett. f) del D.Lgs. 267/00 e ss.mm.ii.;

Accertata la conformità allo Statuto e ai regolamenti provinciali in vigore

## **IL DIRIGENTE dell'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale**

dott. Graziano Stevanin,

VISTA e fatta propria la relazione che precede,

## **DETERMINA**

per le motivazioni di cui in premessa:

- 1) Di concedere la proroga di mesi 12 (dodici) del termine di inizio lavori, previsto al punto n. 3 del dispositivo della Determinazione Dirigenziale della Provincia di Biella n. 713 del 30.06.2016 (rettificata e precisata con successiva Determinazione Dirigenziale n. 880 dell'11.08.2016) e definitosi nel dettaglio con il rilascio dell'ultimo titolo autorizzativo/concessorio per la realizzazione delle opere in progetto descritte: Determinazione Dirigenziale Regione Piemonte Settore OO.PP. Tecnico BI-VC n. 539 del 25.02.2019.
- 2) La presente Determinazione Dirigenziale dispone unicamente la proroga di un anno del termine di inizio lavori come fissato ed individuato secondo le specifiche riportate al precedente punto n. 1 del presente provvedimento. Ne consegue che con riferimento alle altre indicazioni, disposizioni, prescrizioni della Determinazione Dirigenziale Provincia di Biella n. 713 del 30.06.2016 (rettificata e precisata con successiva Determinazione Dirigenziale n. 880 dell'11.08.2016), esse – eventualmente *mutatis mutandis* - rimangono inalterate.
- 5) Di trasmettere il presente provvedimento al “Lanificio Ermenegildo Zegna & Figli” S.p.A. corrente in via Roma n. 99/100, 13835 Trivero (BI) (c/o: [lez@cert.zegna.it](mailto:lez@cert.zegna.it)),.
- 6) Di trasmettere la presente Determinazione Dirigenziale a tutti i soggetti interessati di cui all'art. 9 della L.R. 40/98 e ss.mm.ii. citata, coinvolti nell'istruttoria.
- 7) Di trasmettere il presente provvedimento, alla Regione Piemonte Settore Pianificazione delle Risorse Idriche – Bilancio Idrico e disciplina delle utilizzazioni.
- 8) Di trasmettere copia (o estratto) della Determinazione Dirigenziale a tutti i soggetti beneficiari del sovraccanone Enti rivieraschi non coinvolti nell'istruttoria.
- 9) Di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni dalla sua piena conoscenza, innanzi al Tribunale Superiore delle Acque – Roma, oppure al Tribunale Regionale delle Acque – Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente/Responsabile  
STEVANIN GRAZIANO